



CONFINDUSTRIA
TARANTO

Audizione
9^a Commissione del Senato,
Atto Senato n. 986

Documento
di osservazioni e proposte
di Confindustria Taranto

Roma
30 gennaio 2024



PREMESSA

La situazione venutasi a creare a Taranto impone scelte drastiche ed urgenti per scongiurare quella che solo pochi giorni fa abbiamo definito come la tempesta perfetta.

Serve intervenire con decisione per scongiurare lo spegnimento irreversibile della fabbrica e salvaguardare lo stabilimento, tutta la filiera delle imprese fornitrici, i lavoratori diretti ed indiretti. È un particolare momento per il futuro dello stabilimento e del tessuto produttivo locale che chiama tutti ad un comune senso di responsabilità.

Confindustria Taranto esprime apprezzamento per l'impegno del Governo teso a garantire la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto in un momento in cui appare alquanto improbabile si possa addivenire ad una composizione del conflitto endosocietario.

IL DECRETO LEGGE 4/2024

Il DL 4/2024 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”* attualmente in fase di discussione e conversione, pone chiaramente l'intera vicenda ex Ilva nella prospettiva ineludibile dell'amministrazione straordinaria, dando ulteriore corpo alle previsioni sull'accesso alla procedura già introdotte con il DL 2/2023.

Non intendiamo in questa sede presentare riflessioni e proposte in merito agli indubbi profili di semplificazione ed ottimizzazione della procedura introdotti dal DL, nonché sulle quelle di cui all'art.1 che facilitano la risoluzione delle controversie tra i soci nella prospettiva di un accesso all'amministrazione straordinaria da parte del socio di minoranza, tutelato altresì nei casi di utilizzo strumentale e dilatorio degli altri strumenti previsti dal codice della crisi di impresa.

E' indubbio che tali norme siano state messe attentamente a presidio dell'iniziativa assunta dal Governo di traguardare, anche attraverso il passaggio transitorio dell'amministrazione straordinaria, il fondamentale obiettivo di mettere in sicurezza l'azienda, garantirne la continuità produttiva ed individuare un nuovo partner industriale per la riconfigurazione sostenibile del modello di produzione dell'acciaio.



Quello che ci preme evidenziare in questa fase, alla vigilia di quello che accadrà presumibilmente a valle dell'istanza avviata qualche giorno fa da Invitalia ai sensi del novellato art. 2 del DL 347/2003, è la necessità di preservare tutte le imprese fornitrici dell'ex ILVA dalle nefaste conseguenze già sperimentate con l'amministrazione straordinaria del 21 gennaio 2015.

Parliamo di una amministrazione straordinaria che, dopo nove anni, non è ancora conclusa. Ciò significa che i crediti delle imprese dell'indotto ammesse al passivo – solo per Taranto si stimano in 150 milioni di euro – non hanno trovato alcuna soddisfazione, neppure parziale.

Sono, quindi, comprensibili le preoccupazioni delle imprese della filiera che hanno in questi anni, con difficoltà e sacrifici, garantito le forniture e la manutenzione dello stabilimento.

Ciò premesso, la questione che merita a nostro avviso di essere trattata e normata appositamente in sede di conversione del DL è, dunque, quella che attiene le imprese fornitrici dell'indotto e la tutela dei crediti dalle stesse fin ad ora maturati.

Senza integrare il provvedimento con tali norme di tutela, la prospettiva come noto non potrà che essere quella di un colpo mortale inferto alle tante aziende che in questi anni, nonostante il primo colpo subito con l'amministrazione straordinaria del 2015, hanno continuato a garantire la tenuta dello stabilimento di Taranto.

LE PROPOSTE DEL GOVERNO PER LA TUTELA DELLE IMPRESE DELL'INDOTTO

Abbiamo preso atto delle misure proposte dai Ministri Urso e Calderone in un comunicato diramato a margine dell'incontro del 24 gennaio con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dell'indotto.

Innanzitutto riteniamo importanti le rassicurazioni fornite in ordine alla estensione in deroga della CIGS, di cui all'art. 3 del DL, anche alle aziende dell'indotto. Siamo convinti infatti che le stesse esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze dei lavoratori debbano riguardare anche il sistema delle imprese fornitrici e le relative maestranze, in una visione che da sempre sosteniamo di profonda connessione e coesione tra fabbrica e indotto, senza inoltre quelle distinzioni tra lavoratori diretti ed indiretti che grandi disagi hanno in questi anni arrecato al territorio.



Ci attendiamo pertanto che in sede di conversione del DL venga in tale direzione modificato l'art. 3 e dunque garantita alle imprese fornitrici la possibilità di contare anche su questo strumento per affrontare la difficile fase di amministrazione straordinaria.

Per ciò che concerne la tutela dei crediti, le misure annunciate riguardano:

- la previsione della prededucibilità dei crediti delle imprese dell'indotto con *“priorità assoluta alle imprese dell'indotto che hanno erogato le proprie prestazioni, senza soluzione di continuità, sino al giorno della decretazione dell'amministrazione straordinaria, contribuendo a garantire la continuità produttiva”*;
- l'accesso agevolato delle imprese dell'indotto al Fondo di garanzia PMI, con esonero una tantum dal pagamento delle commissioni, garanzia diretta all'80% incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80%;
- istituzione di un Fondo di sostegno per le imprese dell'indotto per l'erogazione di contributi de minimis finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui per nuova liquidità.

Preliminarmente osserviamo come ogni misura, pur se non risolutiva, apporti comunque benefici ed utilità ad un sistema di imprese che abbisogna di ogni possibile sostegno, ordinario ma soprattutto straordinario, per affrontare, con solide speranze di tenuta finanziaria e produttiva, la difficile fase che va ad aprirsi già nelle prossime settimane.

LA PREDEDUCIBILITA'

La necessità di non pensare ad alcun perimetro per il riconoscimento della prededucibilità ci vede del tutto concordi, alla luce della negativa esperienza vissuta con la prima amministrazione straordinaria che ha comportato dissidi, contenziosi, forti delusioni e danni tra le nostre imprese. L'aver introdotto la norma di cui al comma 1ter dell'art.3 del DL 347/2003 non ha portato i benefici previsti e la prededucibilità, con interpretazioni restrittive e discriminanti è stata ripetutamente negata dai Commissari straordinari a tante imprese.

Occorre dunque prevedere un generale riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti pendenti delle imprese fornitrici, senza introduzione di criteri di individuazione discriminanti e suscettibili di utilizzo non corretto nell'ambito della procedura.



L'attuale formulazione di tale articolo, infatti, prevede il riconoscimento delle prededucibilità solo *“per i crediti vantati dalle PMI relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute”* previsti dal piano AIA.

In particolare, l'incertezza legata alla individuazione di quali possano considerarsi *“impianti produttivi essenziali”* è stata causa di numerose opposizioni allo stato passivo e anche di un successivo intervento del legislatore che con il DL 91 del 2017 ha sancito come tra i crediti prededucibili debbano considerarsi quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

È nostra ferma opinione che i crediti di tutte le imprese – siano esse piccole, medie o grandi - debbano essere tutelati indipendentemente dalla tipologia di prestazione che ha dato origine al credito, soprattutto in caso di processi produttivi a ciclo integrato come quello dello stabilimento di Taranto.

Ogni emendamento, in tal senso, riteniamo debba correttamente rispondere ai principi di pari trattamento e non discriminazione di imprese che tutte insieme, in una visione ribadiamo sempre sistemica ed unitaria, hanno sopportato grandi sacrifici ed assicurato in tutti questi anni allo stesso modo la continuità produttiva dell'acciaiera di Taranto.

Anche per tali ragioni, riteniamo non percorribile e di difficile traduzione normativa il proposito di dare priorità a quelle imprese che senza soluzione di continuità abbiano contribuito a garantire la continuità produttiva del sito, ribadendo il nostro apprezzamento per un ampio e generale riconoscimento della prededucibilità a tutto l'indotto.

Da ultimo, rileviamo come i finanziamenti a titolo oneroso fino a 320 mln di euro, di cui all'art.2 del DL, se da un lato sono assolutamente indispensabili per la continuità produttiva dello stabilimento, dall'altro in ragione del loro regime di *“prededuazione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura”* ed in un quadro di incertezza ad oggi delle consistenze dell'attivo, destano qualche preoccupazione per le sorti dei restanti crediti delle imprese pur se prededucibili anch'essi.



L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia PMI, nell'accogliere con favore quanto anticipato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone relativamente alla possibilità di agevolarne e sostenerne l'accesso da parte delle imprese dell'indotto, evidenziamo che detti interventi potrebbero non essere sufficienti a rendere l'accesso al fondo di facile fruizione.

Di recente, il Decreto Anticipi (DL 145/2023) ha previsto una riforma del suddetto Fondo di garanzia per le PMI con una novellata disciplina che per le PMI richiedenti finanziamenti per esigenze di liquidità prevede il rilascio della garanzia diretta tra il 55% e 60% in relazione alla fascia del modello di valutazione del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 aventi un più elevato profilo di rischio.

Proprio tale modello di valutazione del Fondo potrebbe rendere di fatto la fruizione del sistema di garanzia di difficile applicazione per le imprese che, proprio a causa della crisi ILVA, manifestano forti tensioni finanziarie.

A tal proposito, ci sembra opportuno avanzare una serie di proposte che possano consentire un concreto utilizzo del Fondo di Garanzia da parte delle imprese dell'indotto ILVA, quali:

- a) Estensione all'indotto della disciplina relativa alla valutazione del merito creditizio prevista per startup innovative, incubatori, operazioni di importo ridotto e microcredito alle imprese fornitrici dell'indotto. Tale estensione favorirebbe le imprese nell'accesso al credito in termini di copertura e di importo massimo garantito: la garanzia, pari all'80%, è concessa a titolo gratuito ed è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni e l'ammissibilità senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo.
- b) In subordine si dovrebbe prevedere una disciplina ad hoc come quella prevista dal decreto MISE del 17/10/2016 che definiva criteri "agevolati" di accesso al fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Il decreto, avvalendosi oltretutto di risorse dedicate, consentiva alle imprese creditrici dell'indotto ILVA di ottenere la garanzia del Fondo per tutte le tipologie di operazioni alle seguenti condizioni: a titolo gratuito, fino all'80% dell'operazione finanziaria sottostante, fino a 2,5 milioni di euro di importo massimo garantito e secondo criteri di valutazione semplificati rispetto a quelle attualmente previsti per altre imprese.



IL FONDO DI SOSTEGNO

Valutiamo senz'altro positiva la proposta di istituire un apposito Fondo di sostegno, ma crediamo che le attenzioni debbano essere sempre prioritariamente rivolte al soddisfacimento dei bisogni di pronta liquidità delle imprese attraverso un celere ed agevole smobilizzo dei relativi crediti. La liquidità ottenuta attraverso ulteriore indebitamento, pur se a condizioni di indubbio favore, non può che essere una soluzione accessoria e di mero rinforzo rispetto a quella prioritaria legata al diretto soddisfacimento dei crediti.

ULTERIORI PROPOSTE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE FORNITRICI

Alla luce di tali considerazioni, ci sentiamo di affermare che le soluzioni annunciate pur se nel complesso utili e migliorative rispetto alle pregresse esperienze negative subite con la prima amministrazione straordinaria, da sole potrebbero non essere risolutive dei gravi disagi finanziari a cui quasi certamente andranno incontro le imprese dell'indotto.

Vi è infatti da considerare che i già fragili, se non inesistenti, equilibri finanziari e patrimoniali delle imprese, messi a dura prova in questi anni da rapporti di fornitura complessi e spesso sbilanciati, richiedono soluzioni coraggiose e rapide, pena un definitivo tracollo da scongiurare ad ogni costo.

Durante gli anni complessi e difficili della prima amministrazione straordinaria ci siamo più volte misurati con il principale problema delle nostre aziende, quello di una mancanza di liquidità per effetto di una montagna di crediti congelati e bloccati nella procedura di amministrazione straordinaria.

L'obiettivo, dunque, nella strutturazione prima normativa e poi tecnico-amministrativa di una nuova amministrazione straordinaria, deve essere quello di un rapido sblocco dei crediti delle imprese fornitrici attraverso un agevole e sostenibile smobilizzo degli stessi attraverso:

- operazioni singole di cessione "pro soluto" progettate e coordinate con l'intervento di operatori finanziari pubblici quali Cassa Depositi e Prestiti;
- operazioni di cessione dei crediti "in blocco" attraverso la progettazione ed il montaggio finanziario di operazioni di cartolarizzazione del debito prededucibile, anch'esse attuate con l'intervento pubblico di coordinamento e garanzia.

Tali proposte necessitano allo stato di approfondimenti preliminari sotto il profilo



normativo e finanziario da parte dei tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispetto ai quali ci rendiamo come Confindustria Taranto disponibili.

Da ultimo, considerato che guardando alla ex ILVA lo stato di crisi e di forte tensione non è mai venuto meno in questi anni, come testimoniano i tanti provvedimenti di urgenza adottati dai diversi governi che si sono succeduti dal 2012 alla guida del paese, sotto il profilo giuridico permane una innegabile condizione di *“gravità ed eccezionalità”* per l’applicazione dell’articolo 9, comma 2 della legge 212/2000 e l’adozione di un provvedimento di sospensione degli adempimenti tributari e previdenziali per le imprese dell’indotto dell’ILVA.

A tale proposito si rammenta che già il d.l. 1/2015, all’art.2 comma 8 bis, aveva previsto per le imprese di autotrasporto e le piccole imprese che vantavano crediti nei confronti di ILVA spa per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di insolvenza la sospensione dei termini dei versamenti di tributi erariali con scadenza compresa tra l’entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (4 marzo 2015) e il 15 settembre del medesimo anno. Parimenti sospese le procedure esecutive e cautelari relativi ai predetti tributi.

Ci permettiamo pertanto di proporre, in costanza di amministrazione straordinaria qualora disposta, l’adozione di un siffatto provvedimento in grado di contribuire ad alleviare, unitamente alle altre misure in campo, le sofferenze finanziarie ed i problemi di liquidità delle imprese fornitrici, non limitata alle sole piccole imprese ed imprese di autotrasporto come nel 2015. La nuova norma, pertanto, dovrebbe disporre l’applicazione della misura a tutte le imprese.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI INDOTTO

Nella definizione delle misure da adottare per la tutela delle imprese dell’indotto, alla luce delle esperienze maturate con la prima amministrazione straordinaria e delle complesse dinamiche di strutturazione ed andamento dell’indotto territoriale, ci permettiamo di porre in evidenza le seguenti questioni cui porre la dovuta attenzione.

Innanzitutto, le diverse misure che potranno essere varate, al netto degli eventuali condizionamenti normativi che impongono il riferimento alle sole PMI, dovranno essere estese anche alle grandi imprese. Ciò in quanto negli anni, accanto alle grandi imprese esterne, si sono sviluppate nell’indotto territoriale imprese che hanno progressivamente



accresciuto il proprio apporto allo stabilimento e dunque la propria dimensione produttiva ed occupazionale, superando con ciò i limiti tecnici imposti dalla definizione normativa di PMI. Tali realtà, pertanto, in ragione del contributo apportato alla tenuta dell'acciaiera di Taranto e della conseguente esposizione creditoria, meritano a pieno titolo di essere destinatarie dei medesimi sostegni previsti per le PMI.

Un ulteriore profilo che merita adeguata attenzione a nostro avviso è quello di un eventuale utilizzo della definizione di PMI fornitrici ovvero creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale per la delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione delle misure di sostegno.

Ciò in quanto, nelle pregresse esperienze, si è reso necessario per la pratica applicazione di alcune misure definire in modo chiaro e obiettivo quali imprese possano essere considerate "indotto" di uno stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale. Un criterio utilizzato in passato con il DM 17/10/2016 del MISE, individua come PMI beneficiarie di specifiche misure di accesso al fondo di garanzia le imprese il cui fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, da fornitura di beni e servizi alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Considerata la particolare situazione di Taranto e gli effetti che l'amministrazione straordinaria del 2015 ha prodotto sulle imprese fornitrici, auspichiamo che nella definizione normativa delle misure per l'indotto non si faccia alcun riferimento a tali criteri identificativi su base quantitativa ma si valorizzino i profili di durata e continuità del rapporto di fornitura con lo stabilimento.

Riteniamo infatti che le esigenze di tutela e sostegno siano le medesime tra tutte le imprese, non solo le c.d. monocommittenti ma anche quelle con una dipendenza inferiore dalle forniture ex ILVA, sempre finanziariamente esposte e dunque da ricomprendere tra le destinatarie dei provvedimenti. Tali imprese, che con merito hanno saputo negli anni diversificare il proprio business, non possono a nostro avviso proprio per questo essere penalizzate e colpite con maggior durezza dalla eventuale nuova amministrazione straordinaria.